

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 17 dicembre 2010

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 03 gennaio 2011, n. 1.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 22 dicembre 2010, n. 3913

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Art. 1

1. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che presentino i necessari requisiti merceologici e di qualità ambientale, prodotte nel corso della realizzazione delle opere dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP sono stabiliti in tre anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Al fine di garantire il riuso delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza varianti progettuali alle predette opere, finalizzate alla definizione e all'approvazione di specifici progetti di riuso delle terre e rocce da scavo, secondo le modalità stabilite dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

1. In relazione alla mancata realizzazione degli interventi di cui all'legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle residue disponibilità rinvenienti dalle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 le seguenti parole: «di cui all'art. 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7, comma 1».

Art. 3

1. All'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di una scelta di carattere fiduciario».

2. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4

1. Al fine di assicurare l'espletamento senza soluzione di continuità delle funzioni del Comitato dei Garanti istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2784 del 29 maggio 2009, all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole: «composto da» sono aggiunte le seguenti: «non più di».

Provvedimento pubblicato nella G.U. 03 gennaio 2011, n. 1.